



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla *G U* il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla *G U* il 17 marzo 2020;

Viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo IV del citato D. L. 18/2020, nonché gli artt. 83, "nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Preso atto che *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"*,

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti.....per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito delle loro motivazioni"*, e che

"quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."

Preso atto che tali previsioni *"si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie"*, con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del DLgs 546/92;

Ritenuto che la sospensione *ex lege*, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, dei citati D.L., vada estesa, nel periodo in questione anche alle udienze in "camera di consiglio" non essendo ancora possibile allo stato una loro tenuta con modalità da remoto o telematica;

Rilevato che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett a), del citato art. 83, per le quali le previsioni di cui sopra non operano "per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i *"procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti."*, vanno lette in uno con le previsioni di cui al Titolo IV dello stesso D. L. n. 8/2020 in tema di "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese";

Visti in particolare i compiti assegnati ai Presidenti dei singoli Collegi per quanto riguarda *i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*, atteso che a questi compete l'eventuale emanazione del decreto che ne dichiari l'urgenza;

Rilevato che "per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi";

Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D. L. n. 8/2020:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Considerato quanto in merito disposto dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania con decreto in data 18 marzo c.a.

Tenuto conto del proprio precedente decreto in subiecta materia emesso in data 9 marzo u.s. e ritenuta la necessità di prorogarne gli effetti fino alla data del 15 aprile 2020, con le integrazioni suggerite dal provvedimento emesso dal Presidente della C.T.R. per la Campania, in particolare per quanto relativo alla data di rinvio delle udienze e alla trattazione dei procedimenti urgenti, e con ogni opportuno adattamento;

P. Q. M.

Dispone:

il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 22 marzo - 15 aprile 2020, con indicazione della nuova data di udienza, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

il rinvio altresì dei procedimenti fissati per le udienze comprese nel periodo 16 aprile - 28 aprile aprile 2020, ove non risulti rinuncia ai termini di cui

all'art. 32 commi 1 e 2, del DLgs 546/92, onde consentire alle parti il deposito di documenti e memorie, con indicazione della nuova data di udienza, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

le singole udienze pubbliche di rinvio, ove fissate nel periodo intercorrente dalla cessazione della sospensione al 30 settembre 2020, siano fissate con scansione oraria, e con previsione di non più di 5 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti;

che l'accesso dei giudici all'Ufficio per il deposito delle motivazioni delle sentenze riprenda a decorrere dal 16 aprile p.v.

per il periodo temporale sino al 31 luglio 2020, viste le previsioni di cui all'art. 83, comma 7, d. l. n. 18/2020, si invitano i difensori delle parti a volere preferibilmente concludere mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole riflessioni definitive;

per l'ipotesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. L. n. 18/2020, i Presidenti di collegio valutino, all'esito di specifica e motivata istanza di parte avanzata in relazione alla disposizione in questione, previa emanazione del decreto di urgenza, la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza. Diversamente avranno cura di fissare udienza di trattazione di soli procedimenti cautelari con scansione oraria, e con previsione di non più di 3 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nel nuovo avviso alle parti. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari.

Riserva ad un successivo decreto l'adozione di ogni ulteriore disposizione eventualmente necessaria per la tenuta delle udienze alla ripresa dell'attività;

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS e a tutti i giudici tributari della CTP, al Direttore della CTP, ed ai segretari di sezione per conoscenza.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidente della C.T.R. per la Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino.

Lì, 19 marzo 2020

IL Presidente della CTP

Ettore Ferrara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ettore Ferrara', written over the printed name.